

RISPARMIO & FUTURO

Non permetteremo che i risparmi degli italiani vengano triturati dalle banche!



Sede Nazionale ADUSBEEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXI– N°12 - 1° Dicembre 2019

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

RISPARMIO & FUTURO
**TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA
DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE**

Anno XXXII – N° 12- 1° Dicembre 2019

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Elio Lannutti

Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA

Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 25 euro; Sostenitore € 100 e oltre.

Versamenti su conto corrente postale IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.

Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli - Federico Novelli - Giuditta Satriano - Alessandra - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - Stella Vera De Benedittis - Emanuela Mollona - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Maria Serena Camboa - Filomena Cosentino - Olga Tanza.

Corrispondenti: Daniele Imbò (LE); Vincenzo Laudadio (BA); Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso (TO); Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI); Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD); Manuela Spada (RO); Monica Spada (VI); Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Alessandra Malatto (GE); Silvio Boccalatte (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (RM); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA); Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzoni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Gaspare Di Maria (AG); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS).

Sommario del n°12 – Dicembre 2019

<i>Cassazione: anatocismo legittimo solo in presenza di specifica pattuizione</i>	<i>03</i>
<i>Bond argentini: un'altra sentenza di condanna della banca.....</i>	<i>04</i>
<i>Il pignoramento immobiliare è illegittimo: ultimo atto di una 'storia' che dura da tempo</i>	<i>05</i>
<i>STOP ALLE BOLLETTE PAZZE: IL TRIBUNALE DI BARI ANNULLA UNA FATTURA DI 5.000 EURO PER CONGUAGLI SU CONSUMI DI GAS</i>	
<i>DOMESTICO.....</i>	<i>06</i>
<i>MUTUI ASSIMUTUO - TRIBUNALE DI ROMA - CONDANNA UNICREDIT ED AVIVA LIFE.....</i>	<i>08</i>
<i>OSSERVAZIONI SULLE AZIONI AFFRANCATE.....</i>	<i>09</i>
<i>Presentazione del progetto "Alfabetizzazione finanziaria dei giovani tra scuola e cinema" che ha visto coinvolti gli alunni del Liceo Classico - Scientifico "G. Stampacchia" di Tricase, l'Adusbef (Associazione a difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari) il MIBAC ed il MIUR</i>	<i>10</i>
<i>UN MESE di EVENTI</i>	<i>10</i>
<i>Campagna 5 x 1000</i>	<i>15</i>
<i>Notizie Adusbef e finanziamenti</i>	<i>16</i>

Cassazione: anatocismo legittimo solo in presenza di specifica pattuizione (Sentenza 26779/2019)

Con Sentenza n. 26779 la Suprema Corte di Cassazione "fulmina" definitivamente - in modo molto duro e inesorabile - tutte le conversioni unilaterali del c/c effettuate dalle banche per ottenere dall'1/7/2000 la capitalizzazione degli interessi, mentre anche prima, ovviamente, nessuna capitalizzazione era possibile (Cass. 21/10/2019, n. 26779).

Per anni si è dibattuto sul tema della capitalizzazione composta degli interessi bancari post delibera CICR 09/02/2000. La tesi filobancaria ha sin da sempre sostenuto la non necessità di una specifica pattuizione per l'adeguamento dei contratti bancari ritenendo sufficiente l'avviso in Gazzetta Ufficiale. Al contrario gli utenti preferiscono supportare la tesi per la quale la mera comunicazione in GU dell'adozione del regime finanziario anatocistico post 30/06/2000 sia insufficiente prevedendo la necessità di una specifica sottoscrizione.

I primi, infatti, sostengono che il passaggio dal regime pre 2000 al regime post 2000 non comporterebbe di per sé un peggioramento delle condizioni contrattuali, in quanto nella prassi, nel periodo precedente al 30/06/2000, solo gli interessi passivi venivano capitalizzati trimestralmente mentre quelli attivi in genere venivano capitalizzati ad anno (o 6 mesi). Stando a quanto indicato nella Delibera CICR del 09/02/2000 la mancanza del peggioramento delle condizioni non farebbe scattare l'obbligo di sottoscrivere specificamente la clausola di capitalizzazione composta degli interessi.

I secondi, invece, sostengono che l'adozione dell'anatocismo per il periodo successivo al 30/06/2000 sia una condizione peggiorativa rispetto al regime naturale precedente che sarebbe stato quello della capitalizzazione semplice e per tale motivo a pena di nullità sarebbe necessaria la specifica pattuizione.

<<è inappropriato spacciare per un loro miglioramento il passaggio a regime della trimestralizzazione per tutti gli interessi>>.

La Cassazione con la Sentenza n. 26779 del 2019 ha ritenuto necessaria la specifica pattuizione, circa l'adozione del regime dell'interesse composto, pronunciandosi in favore degli utenti poiché se prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 09/02/2000

"la clausola di capitalizzazione degli interessi è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere (...) non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali (...) con la conseguenza che, non essendo stata approvata, l'operata variazione contrattuale (...) è inefficace nei suoi confronti e non impedisce la nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto."

La conseguenza, in termini operativi, è il ricalcolo di tutti gli interessi, escludendo qualsiasi forma di capitalizzazione. Finanziariamente ciò significa che gli interessi vengono ricalcolati senza la capitalizzazione trimestrale degli stessi comportando un vantaggio per l'utente.



Avv. Michele Scandola (Delegato di Verona)



Bond argentini: un'altra sentenza di condanna della banca.

(nota a Tribunale di Pisa, sentenza n. 1121 del 6 novembre 2019)

I nostri assistiti si erano tutelati avanti al Tribunale di Pisa per lamentare la nullità del contratto inter partes e la violazione della normativa in materia finanziaria (TUF).

In particolare, gli stessi avevano dedotto di aver acquistato nel tempo (ovvero tra il 1996 ed il 2000), dietro - ogni volta - sollecitazione dei funzionari dell'Intesa San Paolo, obbligazioni della Repubblica Argentina per importi consistenti, loro rappresentate come prive di qualsivoglia rischio e con garanzia del capitale, e di essere invece poi incappati nel noto *default* che aveva sostanzialmente azzerato il loro investimento. Indi, i clienti

addebitavano alla Banca la violazione di una serie di norme di settore (cfr. TUF) sulla base tanto della legge n. 1/1991 che del successivo decreto legislativo n. 58/1998. Indi, i nostri rappresentati chiedevano al Tribunale di Pisa di accertare e dichiarare il loro diritto al rimborso del capitale investito, oltre interessi maturati, previa restituzione dei titoli e detrazione delle cedole nel frattempo percepite. E il Tribunale di Pisa, nella persona della Dott.ssa Laura Pastacaldi, con sentenza n. 1121 del 6 novembre 2019, in accoglimento della domanda spiegata ha rilevato quanto appresso: *“E’ stato infatti costantemente ribadito, fin dalla entrata in vigore della L. 1/1991, che la stipulazione del contratto quadro costituisce un necessario presupposto di validità dell’ordine, giacché gli obblighi informativi previsti dalla legge sono introdotti nel rapporto, ex art. 1374 c.c., mediante tale contratto, con la conseguenza che la mancata stipulazione in forma scritta del contratto quadro comporta la nullità degli ordini di acquisto per mancanza di causa, giacché il contratto quadro costituisce il fondamento causale degli ordini impartiti dall’investitore all’intermediario finanziario i quali, pur se conclusi in forma scritta, sono nulli qualora non siano preceduti dalla stipulazione di un contratto quadro in forma scritta. L’obbligo di forma scritta, prima dell’entrata in vigore del TUF, è stato rinvenuto proprio nell’art. 6 c. 1 lett. c) L. 1/1991: “Detto contratto, pertanto, da distinguere rispetto alle operazioni di compravendita a pronti o a termine aventi direttamente ad oggetto valute, è nullo ove non stipulato in forma scritta, come prescritto dall’art. 6, comma 1, lett. c, della legge n. 1 del 1991, fermo restando che è sufficiente che in forma scritta sia stato stipulato il contratto normativo di servizi, nel quale risultino la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l’entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; sicché, una volta assolto l’onere del rispetto della forma per il contratto normativo di servizi, i singoli negozi speculativi di esecuzione del contratto di servizi non debbono necessariamente essere stipulati per iscritto”* (Cassazione civile, sez. I, 19/5/2005, n. 10598). Tale strumento negoziale ha acquisito il nomen iuris di ‘contratto-quadro’ e

corrisponde, sostanzialmente, all’“accordo base scritto con il cliente in cui vengano fissati i diritti e gli obblighi essenziali dell’impresa e del cliente” di cui al considerando 41 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva. La pronuncia citata ha motivato nel modo seguente l’applicazione della sanzione della nullità per il caso di mancanza di forma scritta del contratto - quadro: “La norma [si legga, l’art. 6, L. 1/1991] ha carattere imperativo, sì che ne discende la nullità del contratto di servizi d’investimento che non rispetti l’obbligo della forma scritta. In proposito il Collegio non può condividere quanto affermato, in via di obiter dictum, da una recente sentenza di questa Sezione (la già citata Sez. I, 9.1.2004, n. 111, rv. 569326), secondo la quale il legislatore del 1991 non avrebbe introdotto una prescrizione di forma ad substantiam, che avrebbe semmai dovuto riferirsi a ciascuna contrattazione in sé considerata, bensì una disposizione volta a disciplinare la correttezza dei comportamenti dell’intermediario in funzione dell’obbligo di adeguata informazione del cliente: una disposizione, cioè, la cui eventuale inosservanza non avrebbe potuto esser causa di nullità dei contratti oralmente stipulati, ma solo di sanzioni amministrative a carico dell’intermediario scorretto e, se del caso, di un obbligo di risarcimento in favore del cliente danneggiato. Cass. 111/04 ha argomentato sia dal titolo e dalla formulazione letterale dell’art. 6 legge 1/1991 (rispettivamente riferiti ai “principi generali e regole di comportamento degli intermediari” ed allo “svolgimento delle loro attività”), sia dalla disposizione del successivo art. 9, comma 3^a, che abilitava la Consob ad ulteriormente determinare con proprio regolamento le regole di comportamento in caso di mancata predeterminazione per iscritto dei termini del contratto. Ha tratto inoltre spunto dal raffronto con la normativa posteriore, perché solo successivamente il legislatore, prima con l’art. 18 del d. lgs. n. 415 del 1996, e poi con l’art. 23 del d. lg. n. 58 del 1998, ha dettato norme specificamente

riferite alla forma dei contratti aventi ad oggetto servizi d'investimento prestati in favore degli investitori, specificando che si tratta di nullità relativa di cui solo il cliente è legittimato a dolersi. In senso contrario si può rilevare che l'art. 6 lett. c) legge 1/1991 fa espresso obbligo all'intermediario autorizzato di stipulare il contratto per iscritto, imponendo un preciso obbligo di forma, obbligo che rende applicabile l'art. 1350 n. 13 c.c., che comporta la nullità per difetto di forma scritta degli "altri atti specialmente indicati dalla legge". Proprio la circostanza che la disciplina successivamente intervenuta con i D.lgs. 415/1996 e 58/1998, preveda la nullità (invocabile dal solo cliente) del contratto che non abbia rispettato l'obbligo di forma, è chiaro indice che anche la disciplina precedentemente in vigore non abbia disposto diversamente. L'art. 9, comma 3, della legge 1/1991 stabilisce che Consob determina con il regolamento previsto dal secondo comma della norma "le regole di comportamento da osservare nel caso in cui il cliente non abbia preventivamente e per iscritto conferito gli ordini di acquisto o di vendita ovvero non abbia predeterminato per iscritto in tutto o in parte gli elementi dell'operazione da porre in essere nonché ogni altra regola da osservare al fine di regolare le ipotesi di conflitto di interessi". Il regolamento in parola è stato emanato da Consob con deliberazione 9.2.1994, n. 8850. Esso peraltro, pur disciplinando al capo III, negli artt. 5-11, i rapporti dell'intermediario con i clienti, e pur regolando in particolare all'art. 7 i contratti con i clienti, non contiene alcuna norma che stabilisca le sorti dei contratti stipulati in violazione dell'obbligo di forma scritta. Ne discende che deve trovare applicazione la regola generale sancita dall'art. 1350 n. 13 c.c.. Anche a voler ritenere che il legislatore del 1991 abbia lasciato a Consob la facoltà di stabilire le specifiche ipotesi in cui la violazione dell'obbligo di forma non comportava nullità del contratto, resta che l'Autorità competente non si è avvalsa di tale possibilità, e che debbono pertanto trovare applicazione le regole generali. La violazione della forma scritta non può non comportare la nullità del contratto".

La nullità del contratto discende quindi dalla normativa generale, che la dispone, appunto, per il caso di violazione di norme imperative,

in base al combinato disposto degli artt. 1350 comma 1 n. 13 e 1418 cc.. Nel caso di specie Intesa San Paolo spa non ha contestato che non sia stato stipulato un contratto - quadro in forma scritta. Ne consegue la nullità del medesimo, per difetto della forma scritta, che si estende anche a tutti gli ordini di investimento, contratti in strumenti derivati e ad ogni altro atto concluso in esecuzione del contratto quadro. Questo in quanto la giurisprudenza ritiene che: "in tema di intermediazione mobiliare, la nullità dell'accordo quadro comporta la nullità di tutti gli atti esecutivi derivati" (Tribunale di Modena, sent. 19/8/2015 n. 1426; conf. ex multis: Tribunale di Terni, sentenza 7/11/2014; Tribunale di Torino, sentenza 5/7/2013; Cass. civ. sez. I, sent. 22/03/2013 n. 7283: "In tema di intermediazione finanziaria, ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sono nulle, per carenza di un indispensabile requisito di forma prescritto dalla legge a protezione dell'investitore, le operazioni di investimento compiute da una banca in assenza del cosiddetto "contratto quadro", senza che sia possibile una ratifica tacita, che sarebbe affetta dal medesimo vizio di forma"). Durante il rapporto fra le parti è poi entrato in vigore il TUF, che all'art. 23, ha espressamente previsto la sanzione della nullità. La banca convenuta, tuttavia, nemmeno allora si è adeguata alla normativa, posto che non risulta essere mai stato concluso un contratto - quadro in forma scritta. Né essa ha allegato tale circostanza". Da qui la conclusione del Giudice che "La domanda principale di accertamento e dichiarazione di nullità va quindi accolta, con assorbimento delle domande subordinate proposte dagli attori. Ne conseguono le obbligazioni restitutorie".
di Alberto Foggia (Delegato di PISA)

Il pignoramento immobiliare è illegittimo: ultimo atto di una 'storia' che dura da tempo

Questa procedura parte da lontano: eravamo nel 2013 quando l'allora Cassa di Risparmio di San Miniato (ora incorporata nel Credit Agricol) notifica ad una nostra assistita atto di precetto su un mutuo intimandole il pagamento di ratei non pagati.

Contro il precetto proponiamo opposizione avanti il Tribunale di Pisa sollevando varie

questioni tra le quali l'impossibilità di ricorrere a tale atto trovandoci al cospetto di mutuo cosiddetto "condizionato" e, quindi, non avente efficacia di titolo esecutivo.

Questo procedimento si conclude con sentenza n. 491/2017 che accoglie la nostra domanda dichiarando la nullità del precetto.

Nel frattempo però la Banca dà comunque corso all'esecuzione, pignorando l'immobile della nostra rappresentata.

A quel punto anche contro il pignoramento avanziamo opposizione avvalendoci proprio della sentenza suindicata, chiedendo la sospensione di tale procedura.

Il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pisa, conformemente alla nostra domanda, nel rilevare che in effetti *"il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile può costituire valido titolo esecutivo solo ed esclusivamente se la parte mutuataria sia posta nelle condizioni di disporre autonomamente della somma mutuata"*, circostanza non sussistente in questo caso, con provvedimento del 9.10.2017 sospende l'esecuzione ed indica in gg. 60 il termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Non possiamo quindi esimerci, a tutela della nostra cliente, dal dare corso all'azione di merito nei termini prescritti. E questo giudizio si conclude con sentenza n. 1029 del 18.10.2019 che dichiara *"la nullità degli atti di pignoramento che hanno dato origine alla procedura esecutiva n.89/2015 R.G. ed alla procedura esecutiva n.238/2015 R.G. riunita alla prima"* con condanna del Credit Agricol alle spese di giudizio.

In tal caso il Giudice accoglie la nostra prima domanda (difetto di legittimazione e/o titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio) dichiarando quindi assorbite le altre domande.

In particolare, il Giudice ritiene fondata la nostra eccezione preliminare, ovvero: *"La questione sollevata in via prioritaria da parte opponente in merito alla legittimazione della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a promuovere l'atto di pignoramento posto a base della procedura esecutiva n.89/2015 e l'atto di pignoramento che ha dato luogo alla procedura esecutiva n.238/2015, riunita alla predetta procedura n.89/2015, appare fondata ed il suo accoglimento assorbe ogni altro profilo. Emerge con evidenza dalla stessa produzione documentale versata in atti da parte opposta, che, al momento della*

notifica degli atti introduttivi delle richiamate procedura esecutive, C.R. San Miniato non fosse titolare del credito scaturente dal contratto di mutuo in Notaio R. del 27.05.2005. Invero detto credito era stato ceduto da Cassa di Risparmio di San Miniato a Carismi Finance s.r.l. con contratto di cessione del 16.09.2011 e soltanto con il contratto di riacquisto del 9.05.2016, l'odierna parte opposta è tornata ad essere legittima titolare della posizione creditoria in oggetto. E, dunque, appare incontestabile che allorché Cassa di Risparmio di San Miniato, rispettivamente in data 18.03.2015 ed in data 10.07.2015 ha notificato a FL e FN il primo atto di pignoramento ed alla sola FN il secondo atto di pignoramento, non era titolare del credito di cui al mutuo in Notaio R, credito di cui in quel momento era titolare Carismi Finance s.r.l., che, infatti, aveva provveduto a notificare atto di precetto, opposto da Farioli Nadia, con conseguente giudizio deciso con la sentenza del Tribunale di Pisa n.491/2017 in atti. Non essendo, quindi, Cassa di Risparmio di San Miniato titolare del credito all'atto della notifica degli atti di pignoramento, ed avendo acquistato lo stesso solo in pendenza della procedura esecutiva, con impossibilità di applicazione del principio di cui all'art.111 c.p.c., ne consegue la nullità degli atti di pignoramento".

Una storia a lieto fine!



Avv. Alberto Foggia (Delegato di PISA)



STOP ALLE BOLLETTE PAZZE:

IL TRIBUNALE DI BARI ANNULLA UNA FATTURA DI 5.000 EURO PER CONGUAGLI SU CONSUMI DI GAS DOMESTICO

E' tristemente nota quella prassi osservata da molte compagnie erogatrici di servizi di utenza domestica (acqua, luce, gas, ecc.) di emettere periodicamente delle fatture a conguaglio per grossi importi, senza seguire le necessarie metodologie di trasparenza che consentano al consumatore di verificare compiutamente l'origine e la natura degli addebiti. Nella fattispecie in esame, un utente pugliese del servizio di gas erogato dalla società ENEL Energia, dopo avere pagato regolarmente e per anni tutte le fatture sui consumi energetici della sua utenza domestica, si era visto recapitare inaspettatamente una nuova bolletta a conguaglio contenente una non ben chiarita "*rettifica*" dei consumi riferibili ad un periodo pregresso di circa cinque anni. Nessun effetto avevano sortito le proteste dell'utente, il quale aveva più volte sollecitato invano la compagnia somministratrice affinché gli fornisse quanto meno delle chiare spiegazioni sui metodi di computo seguiti nell'elaborazione di questa insolita "*rettifica*" dei consumi pregressi. Con sentenza n. 4241/19, pubblicata il 13.11.2019, il Tribunale di Bari (II^a sez. civile, giudice monocratico Manzi), nel revocare l'ingiunzione di pagamento precedentemente concessa, ha censurato la mancanza di trasparenza di cui si era resa protagonista la compagnia erogatrice del servizio di gas in danno del consumatore. In particolare, il Tribunale pugliese ha evidenziato come sia senz'altro contrario ad ogni principio di buona fede contrattuale ex art. 1375 cod. civ. "effettuare ricalcoli per un periodo, come nel caso di specie, di ben cinque anni e rendere, in tal modo, estremamente difficoltoso il controllo da parte dell'utente dell'effettività delle somme dovute". Inoltre, nella vicenda in questione, non può sottacersi la specifica circostanza per cui la società ENEL Energia, nell'emettere la fattura oggetto di contestazione da parte dell'utente, aveva agito in palese violazione delle disposizioni speciali in materia di armonizzazione e trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana. Sul punto, una specifica Direttiva approvata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con deliberazione del 28 dicembre 2009 (ARG/com 202/09), al fine di favorire una maggiore intelligibilità e chiarezza delle bollette, ha statuito che "si rende necessario implementare un miglioramento della

trasparenza e della qualità delle informazioni da trasferire ai consumatori onde rafforzare la comprensibilità, la leggibilità, la trasparenza e la chiarezza delle bollette e garantire la comprensibilità dei corrispettivi addebitati per i consumi ed altri oneri". La prefata Direttiva ha altresì precisato che, al fine di consentire una lettura quanto più consapevole della bolletta, occorre che il consumatore sia messo nelle condizioni di addivenire ad una comprensione esaustiva e dettagliata di tutte le componenti che hanno determinato l'importo totale della fattura. Occorre sottolineare che, nei contratti stipulati tra le compagnie erogatrici di servizi energetici ed i soggetti consumatori, la richiamata esigenza di trasparenza acquista una sua peculiare pregnanza, atteso che vi è la generale esigenza di compensare adeguatamente l'obiettivo squilibrio che si crea tra la parte forte contrattualmente (il soggetto somministrante) e la parte debole (l'utente) e visto che quest'ultimo soggetto, di fatto, non ha alcun reale ed effettivo potere di contrattazione con la società che eroga la prestazione. Nel caso esaminato dal Tribunale Civile di Bari, è chiaramente emerso che la fattura di "*rettifica*" da cui aveva preso vita un decreto ingiuntivo di circa 5.000 euro per conguagli sui consumi pregressi contabilizzati a carico del cliente di ENEL Energia era stata elaborata dalla società opposta in palese dispregio tanto delle disposizioni sulla trasparenza nei rapporti di somministrazione quanto dei generali principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, statuiti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. Pertanto, al termine del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, il cliente di ENEL Energia, associato ad ADUSBEF ed assistito dallo Studio Legale Angiuli, si è visto revocare l'ingiunzione di pagamento precedentemente emessa con il contestuale congelamento degli effetti di una bolletta a conguaglio per un importo di poco superiore a 5.000 euro ed ha altresì ottenuto la condanna della compagnia a rifondergli integralmente le spese del giudizio civile.



Avv. Giuseppe ANGIULI (Delegato di MONOPOLI)

MUTUI ASSIMUTUO
TRIBUNALE DI ROMA
CONDANNA UNICREDIT ED AVIVA LIFE

Ci sono novità in merito alla nota vicenda dei mutui Assimutuo. Volendo rammentare la nota vicenda, i contratti Assimutuo, sono contratti di mutuo per l'acquisto della prima casa, collocati tra il 1997 ed il 2000, in Italia, da Abbey National Bank. Sicuramente un prodotto anomalo, in quanto in realtà nulla offriva di vantaggioso per clienti che lo hanno sottoscritto, e la cui informativa faceva ritenere, che alla scadenza la Polizza sottoscritta, avrebbe quantomeno garantito la restituzione del capitale a scadenza, o addirittura la restituzione di una parte di quanto pagato. Infatti, lo schema del contratto prevedeva che il cliente pagasse ad Abbey, la quota interessi del mutuo mentre la quota capitale, pure versata dal cliente, veniva utilizzata per pagare il premio di una polizza, contratta con l'allora Commercial Union ed il cui ricavato, a scadenza, sarebbe stato versato alla banca a saldo del capitale mutuato. Nel 2004 Abbey National ha ceduto i mutui a **Unicredit Banca per la Casa** (nel 2010 incorporata da **Unicredit Banca**), che da quel momento è subentrata nel rapporto coi clienti incamerando la quota interessi. Non si è modificato invece il rapporto assicurativo con **Commercial Union** divenuto poi **Aviva** nel 2006. Lo schema prospettato non si è mai realizzato, a causa dello scarso rendimento del capitale investito, con conseguente richiesta al mutuatario di importi cospicui assolutamente inattesi. Immagino che tutti i clienti che hanno stipulato questi contratti, avrebbero preferito versare somme maggiori pur di estinguere completamente il mutuo, senza avere sorprese finali inaspettate, considerato che alla rata di mutuo, si aggiungevano una o addirittura due rate polizza. La buona fede contrattuale e la trasparenza sono alla base di tutti i rapporti negoziali, in quelli bancari poi vi sarebbe la diligenza che non è quella del buon padre di famiglia ma quella qualificata. L'elaborazione giurisprudenziale di legittimità ha evidenziato che l'istituto bancario deve uniformare la propria condotta 1) al canone di correttezza e buona fede (art. 1175 c.c.), il quale deve sempre connotare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, nonché 2) allo standard di diligenza qualificata dell'operatore professionale, secondo quanto previsto dal

secondo comma dell'art.1176 c.c. *“La buona fede negoziale, assurgendo a criterio oggettivo di valutazione del comportamento secondo i canoni di lealtà e probità, si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, trovando tale impegno solidaristico il suo limite unicamente nell'interesse proprio del soggetto tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico”* (ex multis Cass. 14605/2004; Cass. 13345/2006; Cass. 10669/2008; Cass. 1618/2009; Cass. 22819/2010; Cass. 23033/2011). La buona fede esecutiva, che trova la propria ratio nel principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione, impone quindi alla banca di agire, anche in via informativa, in modo da preservare, nei limiti suddetti, la posizione della controparte contrattuale. Relativamente all'obbligo di diligenza, l'art. 1176, secondo comma, c.c. statuisce che *“nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata”*, sicché la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicita (Cass. 13777/2007). Molti di questi contratti stanno andando a scadenza, per cui spetterà poi al cliente decidere, se pagare o resistere in giudizio facendo valere i propri diritti innanzi ai Tribunali. Ad oggi vi sono elementi di indubbia novità. Infatti, dopo una lunga trafila, determinata dall'instaurazione di procedimenti giudiziari incardinata da avvocati delegati Adusbef e culminati nella sospensione all'esecuzione, ottenuta al Tribunale di Tivoli dall'Avv. **Fiammetta Fiammeri**, ed in cui sono stati contestati la scarsa trasparenza sul prodotto assicurativo, che in realtà non come falsamente prospettato, non garantiva affatto la restituzione del capitale a scadenza, né la restituzione del capitale a scadenza.

Finalmente !!! Una sentenza del Tribunale di Roma ha accertato che a causa del difetto d'informativa la banca Unicredit non può ripetere dal cliente la differenza tra quanto corrisposto, e che il fondo Lifin avrebbe dovuto rivalutare, ed il capitale residuo non maturato, pertanto a causa dell'informativa deficitaria ed ambigua dovrà essere la stessa assicurazione Aviva a corrispondere quanto dovuto alla Banca Unicredit. Tale accertamento determina come conseguenza la condanna delle parti convenute alle spese del giudizio. Finalmente dopo tante contestazioni tra cui l'interpellanza parlamentare presentata dal Sen. Elio Lannutti si arriva alla chiarezza della vicenda. Si vuole sottolineare come tale risultato sia molto importante, in quanto pone fine ad una ingiustizia, ma altresì comporta il diritto per i mutuatari, determinatisi a pagare, per il solo timore di ritorsioni e vendita all'asta dell'immobile, (acquistato, con grandi sacrifici), di chiedere la ripetizione dell'indebito, sempre che non abbiano firmato la rinuncia ad eventuali azioni.

Avv. Massimo Campanella
(Componente organo di amministrazione Adusbef)



OSSERVAZIONI SULLE AZIONI AFFRANCATE

Le due banche venete evidenziavano in modo differente le azioni affrancate, più precisa Banca Popolare di Vicenza meno Veneto Banca. B. Pop. Vicenza negli estratti conto evidenzia in modo abbastanza analitico gli affrancamenti ponendo alla fine della descrizione del titolo la dicitura "affr" e anno di esecuzione dell'operazione (affr. 2002).

Veneto Banca invece in molti rapporti segnala solo "Affr" omettendo l'anno di esecuzione.

1. Prima problematica

Sulle azioni Veneto Banca sono stati eseguiti fino a 5 operazioni di affrancamento.

- Quando è omesso l'anno di affrancamento risulta difficile risalire al periodo dell'operazione.

- Nelle ipotesi di affrancamenti multipli l'ultima operazione di affrancamento, generalmente, assorbe quella precedente: quindi risulterà solo la dicitura "nome azione affr e anno ultimo affrancamento", perdendo la memoria storica delle precedenti

operazioni. Banca Intesa in questi casi evidenzia solo l'ultima operazione e consegna l'estratto conto dossier titoli antecedente all'affrancamento dal quale posso desumere un prezzo medio fiscale.

Problema

Dall'estratto posizione socio, si comprende che gli acquisti sono stati eseguiti in anni antecedenti e che il prezzo medio fiscale evidenziato nell'estratto conto ante affrancamento consegnato da Banca Intesa non è veritiero e incorpora altre operazioni di affrancamento rimaste ignote, cosa fare? Tenere per buono il dato fornito da B, Intesa o cercare altro?

Seconda problematica

Nell'ipotesi in cui si comprenda che il dato fornito da B. Intesa non è corretto e si possa intuire l'anno effettivo di acquisto delle azioni, si deve utilizzare comunque il prezzo medio fiscale fornito con l'estratto conto o ricercare l'effettivo prezzo pagato anche ricorrendo ai prezzi medi annui forniti dalla stessa banca?

Quando la ricerca è complessa, come ci si deve comportare e dove è possibile rintracciare i dati mancanti?

Per gli affrancamenti B. Pop. Vi 2002, Banca Intesa fornisce solo il "valore storico azioni popvi" non disponendo, negli estratti conto dossier titoli di quel periodo, del dato del prezzo medio di carico, in questo caso si deve utilizzare il prezzo storico delle azioni riferito all'anno 2001 ovvero cercare di ricostruire i prezzi dei singoli anni, antecedenti al 2002 e sulla base di che dati e con quale metodologia?

EFFETTI

Per l'effetto di alcuni affrancamenti "occulti", il costo di acquisto sul quale calcolare l'indennizzo può anche essere anche molto divergente rispetto a quello che il risparmiatore potrebbe aver pagato le azioni. Basti pensare che negli anni '80 le azioni Veneto Banca erano vendute attorno ai 6 euro mentre negli anni '90 tra i 20/30 euro. La distorsione, in alcuni casi, ammonta a migliaia di euro!



Avv. Paolo POLATO (Direttivo Adusbef)

Presentazione del progetto “Alfabetizzazione finanziaria dei giovani tra scuola e cinema” che ha visto coinvolti gli alunni del Liceo Classico – Scientifico “G. Stampacchia” di Tricase, l’Adusbef (Associazione a difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari) il MIBAC ed il MIUR



Oltre 80 alunni, frequentanti il terzo anno del Liceo Classico – Scientifico “G. Stampacchia” di Tricase, con il Preside Mauro POLIMENO ed il corpo docenti, hanno partecipato al progetto “Alfabetizzazione finanziaria dei giovani tra scuola e cinema”.

Questo progetto, presentato dalla scuola al MIUR nell’agosto 2018 e da quest’ultimo approvato nel gennaio 2019, ha avuto come obiettivo quello di portare all’attenzione dei giovani esperienze, conoscenze e competenze di educazione finanziaria, attraverso uno strumento alternativo, ossia quello del Cinema.

Al progetto ha collaborato anche Adusbef (Associazione a difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari), rappresentata dal Presidente Nazionale Avv. Antonio Tanza, con la regia dell’Avv. Fiammetta Fiammeri da Roma.

Tramite la visione di film selezionati dalla Scuola e dall’Adusbef (tra cui il “Gioellino”, “La ricerca della felicità”, “Wall Street” e tanti altri) e il successivo dibattito, con gli esperti e professionisti dell’associazione dei consumatori (che hanno altresì commentato il contenuto del film, mettendone in evidenza gli aspetti economici – finanziari), i ragazzi hanno avuto modo di conoscere le basi dell’educazione finanziaria.

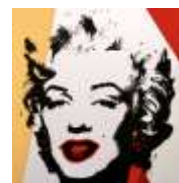
La conoscenza di detta materia, in un mondo attraversato dalla crisi economica, in

cui i mercati finanziari sono diventati più complessi e sofisticati, è oggi indispensabile nella formazione dei giovani, per consentire loro di acquisire conoscenze e competenze necessarie per effettuare le scelte più opportune e per avere un corretto rapporto con il denaro ed il suo valore.

E’ storia recente quella di risparmiatori che hanno visto dissipato il proprio patrimonio, anche perché non erano in grado di comprendere la complessità degli strumenti finanziari che andavano a sottoscrivere.

A conclusione del percorso è stato chiesto ai giovani partecipanti, riuniti in piccoli gruppi di lavoro, di ideare una sceneggiatura e di produrre, con il supporto di esperti nel montaggio provenienti da Roma, un video inerente il mondo finanziario.

I video realizzati sono stati presentati dai ragazzi all’esterno, famiglie e comunità, nel corso dell’evento conclusivo del progetto organizzato dalla Scuola, che si è tenuto il **16 novembre 2019**, ore 18.00 presso la “sala del Trono” del “Castello di Tricase”.



UN MESE di EVENTI

31 ottobre 2019 - LECCE - UNISALENTO giornata conclusiva del Master CNCU-Unisalento “Consumo, Educazione Finanziaria e Tutela del Risparmio”



Prof. Salvatore De Vitis, Prof. Manolita Francesca, Dott. Maurizio Lozzi di Bankitalia, Avv. Antonio Tanza di ADUSBEF



06 novembre 2019 – ROMA - MILANO – III^a riunione del Comitato COMI presso le sedi **CONSOB** con l'Avv. Antonio TANZA, presente nella sede di ROMA



Sede di Roma

Sede di Milano



07 novembre 2019 - ROMA – Piazza Montecitorio – Manifestazione COLDIRETTI sulla “Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica”.



Avv. Massimo Campanella



08 novembre 2019 - VENEZIA – Sala Convegni di Santa Apollonia - Seminario “NPL – ESDEBITAZIONE” con Alfonso SCARANO

SEMINARIO
Venerdì, 8 novembre 2019
ore 14.30 : 17.30

NPL – ESDEBITAZIONE

Case History e Best Practice
Presso Sala Convegni di Santa Apollonia,
Castello 4309 - VENEZIA

Accreditamento
Ordine degli Avvocati Venezia
Evento accreditato: 2 punti formativi

PARTECIPAZIONE SOLO SU ISCRIZIONE
Iscrizione gratuita:
<http://bit.ly/2Fe7VEE>





12 novembre 2019 - ROMA – sala convegno Banca Intesa, via del Corso n. 226 – Seminario di studio con le associazione dei consumatori. Per ADUSBEF è intervenuto l'Avv. Massimo Campanella



15 novembre 2019 - ROMA – Sala Convegni “Garozzo – De Vita” sede ADUSBEF Roma - Seminario “*PERIZIE GIURATE di VALUTAZIONE ECONOMICA di IMPRESA e BUSINESS*”




SEMINARIO
15 Novembre 2019, ore 14.30 - 17.30

**Perizie giurate di
valutazione economica
di impresa
e Business Plan**
Case History e Best Practice
Via Vittorio Scalet 12, Roma

Accreditamento Ordine degli Avvocati Roma
Evento in corso di accreditamento

**PARTECIPAZIONE
SOLO SU ISCRIZIONE**
Per iscriversi gratuitamente:
<http://bit.ly/29q31vp>
info@adusbef.it
Avv. Massimo Campanella
saglieman54@yahoo.it



Obiettivi
La valutazione di impresa è questione di rilevante impatto economico e sociale. Le problematiche che attorniano alla valutazione periodica, che si concretizza nella perizia, quale fondamentale documento di riferimento-cio di valore di effettivi scambi economici di conglomerati aziendali, non possono essere risolte soltanto con questioni tecniche, ma devono anche sforzarsi di risultati comprensibili al pubblico degli stakeholder rimanendo comunque tecnicamente ineccepibili dal punto di vista metodologico del procedimento di valutazione e della evidenza delle avanzazioni di base sulle quali è fondato il procedimento valutativo.

In tale contesto periodico, appare utile contribuire ad un più ampio dibattito tecnico tra i diversi soggetti professionali coinvolti, ed in particolare: avvocati, giudici, analisti finanziari e commerciali, sia per l'interesse dei cittadini, imprenditori, risparmiatori e investitori, sia per i risvolti di impatto sociale quando si tratti di società pubbliche o possedute da enti pubblici o comunque di interesse pubblico.

Appare dunque utile una rassegna di casi per stimolare le utili "best practice" di settore.

**PARTECIPAZIONE
SOLO SU ISCRIZIONE**
Per iscriversi gratuitamente:
<http://bit.ly/29q31vp>
info@adusbef.it
Avv. Massimo Campanella
saglieman54@yahoo.it



Ore 14.30
Apertura Lavori
Saluti Dott. Fulvia Martina Biasi
Introduzione
Avv. Antonio Tanza, Presidente ADUSBEF
Modera
Alfonso Scarano, Presidente ASSOTAG

Intervengono
Dott. Giorgio Rughera, "Il perimetro della responsabilità del valutatore d'azienda"
Dott. Gaspare Di Maria, "Le perizie di valutazione aziendale e la valutazione del danno da inquinazioni in centrale nucleare: aspetti tecnici e critici"
Prof. Carlo Mari
Dott. Alberto Borgia, Presidente Associazione Italiana Analisti Finanziari, "La valutazione aziendale per gli analisti finanziari"
Prof. Franco Faraci, "La valutazione delle aziende bancarie"
Avv. Giuseppe Sodano, "La valutazione delle aziende: profilo di responsabilità penale del professionista"

Ore 16.30 - Conclusioni
ADUSBEF - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari
ASSOTAG - Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati dall'Autorità Giudiziale
Il programma può subire aggiornamenti



Dott. Comm. Gaspare Di Maria ed Alfonso Scarano



Dott. Comm. Gaspare Di Maria ed Alfonso Scarano ed altri relatori



16 novembre 2019 - ROMA – Corso Vittorio Emanuele II, 116 - Ministero per la Pubblica Amministrazione: incontro di una delegazione ADUSBEF (Gaspare De Maria e Massimo Campanella) con il Ministro Dadone .



Un nuovo passo è stato compiuto da ADUSBEF nella sua battaglia a tutela dei consumatori e delle imprese oppresse da una elevata tassazione e da pagamenti da parte della P.A. sempre più in ritardo che non consentono di ottemperare agli obblighi fiscali. Oggi, una delegazione ADUSBEF, composta dal dott. Di Maria e dagli avvocati Campanella e Sodano, è stata ricevuta presso il Ministero della Pubblica Amministrazione previo concerto con la Ministra on. Dadone, la quale, interpellata al telefono si è dimostrata

molto interessata alla problematica e ha subito fissato un appuntamento col suo staff. La seduta ha avuto un taglio tecnico ed era finalizzata a trovare una soluzione sostenibile all'ormai annoso problema anche con il coinvolgimento degli altri dicasteri interessati. La soluzione prospettata da ADUSBEF è quella di una compensazione dei crediti certificati con qualsiasi tipo di debenza e comunque la sospensione delle procedure esecutive nei confronti dei debitori incolpevolmente morosi.



16 novembre 2019 - LECCE – *Intervista del Presidente di Adusbef per la presentazione dell'evento di "Alfabetizzazione finanziaria dei giovani tra scuola e cinema" presso la sede di Telerama.*



Presentazione del progetto "Alfabetizzazione finanziaria dei giovani tra scuola e cinema" realizzata dal Presidente ADUSBEF presso una nota televisione locale salentina.



16 novembre 2019 - TRICASE – *Sala del Trono del Castello di Tricase - Presentazione del progetto "Alfabetizzazione finanziaria dei giovani tra scuola e cinema" che ha visto coinvolti gli alunni del Liceo Classico – Scientifico "G. Stampacchia" di Tricase, l'Adusbef*

(Associazione a difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari) il MIBAC ed il MIUR



Invito all'evento



*L'antica Sala del Trono
nel Castello dei Principi Gallone in Tricase*



*Avv. Antonio Tanza (ADUSBEF), Dott. Mauro Polimeno
(Preside del liceo Stampacchia), Avv. Carlo Chiuri
(Sindaco di Tricase)*

19 novembre 2019 - ROMA - Piazzale Enrico Mattei n. 1 – sede legale ENI – incontro **ENI** per progetto con le associazioni dei consumatori sul tema della tutela dell'ambiente e riciclo.



Sede Legale ENI



Avv. Massimo Campanella e Avv. Antonio Tanza



Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*



SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI
NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO
NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA ☒

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

0	3	6	3	8	8	8	1	0	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) - ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... **ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps Ets**

Socio ordinario (validità biennale)	- 25 euro (12,50 euro per anno)
Socio ordinario (validità annuale)	- 12,50 euro
Socio ordinario simpatizzante (validità biennale)	- 5 euro (2,50 euro per anno)
Socio ordinario simpatizzante (validità annuale)	- 2,5 euro
Socio ordinario sostenitore (validità annuale)	- 100 euro e oltre



VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE POSTE ITALIANE

IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;



OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA

IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;



OPPURE ISCRIVITI ONLINE: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp



OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (<https://www.adusbef.it/sedi>);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nell'anno 2018: importo: € 3.875,71 Erogato da: da MISE per il tramite di Movimento Consumatori; importo: € 6.843,52 Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio; importo: € 10.173,60 Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio; importo: € 8.606,83 Erogato da: MISE per il tramite di Federconsumatori Nazionale; importo: € 5.000,00 Erogato da: MISE per il tramite di Federconsumatori Nazionale; importo: € 14.453,08 Erogato da: Regione Lazio per il tramite di Federconsumatori Lazio; Importo: € 48.899,23 Erogato da: Presidenza del Consiglio dei Ministri Oggetto: contributo assoc. Consumatori l. 281. 98 anno rif. Contr. 2017.

*“Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma.”*